



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

"Progetto Quadro N.E.W.S. 2010"
Area Bio - Tossicologica

Tra

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga, Codice Fiscale 80188230587 con sede in Via della Vite, 13 – 00187 Roma - rappresentato dal Capo del Dipartimento dott. Giovanni Serpelloni (di seguito denominato Dipartimento)

E

l'Istituto Superiore di Sanità (C.F. 80211730587), con sede in Viale Regina Elena, 299 – 00161, nella persona del proprio rappresentante legale, prof. Enrico Garaci (di seguito denominato Ente affidatario)

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 7, comma 4, il quale dispone che per lo svolgimento di particolari compiti, per il raggiungimento di risultati determinati o per la realizzazione di specifici programmi il Presidente del Consiglio istituisce, con proprio decreto, apposite strutture di missione, la cui durata temporanea è specificata dall'atto costitutivo;

VISTO l'art. 2, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri", il quale prevede che per il supporto organizzativo ai Sottosegretari, alle cui dirette dipendenze non sia posta alcuna struttura, possono essere istituite apposite strutture di missione;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 9 dicembre 2002 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e s.m.i.;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'e' followed by a larger, more complex signature.

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 2008 recante nomina del Sen. Carlo Amedeo Giovanardi a Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 recante delega di funzioni in materia di politiche antidroga, politiche per la famiglia e servizio civile al Sottosegretario di Stato Sen. Carlo Amedeo Giovanardi;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 20 giugno 2008, registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 2008, Reg. 8 - Presidenza, fg. n. 20, con il quale viene istituita la Struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche antidroga" posta alle dipendenze funzionali del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Sottosegretario delegato";

VISTO D.P.C.M. 18 dicembre 2008 con il quale è stata prorogata – fino al 31 dicembre 2009 e comunque non oltre la data di istituzione di una struttura generale a norma dell'art. 7 – commi 2 e 3 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 – l'attività della struttura di missione denominata "Dipartimento per le politiche antidroga" registrato alla Corte dei conti in data 10 febbraio 2009 Reg. n. 1 Fog.326;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato alle Politiche per la famiglia, per il Contrasto alle Tossicodipendenze e servizio Civile, Sen. Carlo Giovanardi, del 23 gennaio 2009 recante l'organizzazione interna della struttura di missione "Dipartimento per le politiche antidroga" registrato alla Corte dei Conti il 06 marzo 2009 Reg. n. 2 Fog. n. 280;

VISTO il D.P.C.M. in data 4 febbraio 2009 di conferimento dell'incarico dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 di Responsabile della Struttura di Missione "Dipartimento per le politiche antidroga", al Dott. Giovanni Serpelloni registrato alla Corte dei Conti il 26 febbraio 2009 Reg. n. 2 Fog. n. 110;

VISTO il D.P.C.M. 19 dicembre 2008 di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'anno finanziario 2009;

Premesso

che sulla base delle disposizioni europee il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha attivato nel nostro Paese un sistema Nazionale di Allerta Precoce e Risposta Rapida (Progetto Quadro News 2010) per le droghe – National Early Warning System finalizzato alla rilevazione precoce di fenomeni droga-correlati potenzialmente pericolosi per la salute pubblica e all'attivazione di segnalazioni di allerta che tempestivamente coinvolgono le strutture deputate alla promozione e alla tutela della salute e responsabili dell'attivazione di adeguate misure in risposta alle emergenze segnalate;

che il sistema Nazionale di Allerta Precoce, presentato ufficialmente presso il Dipartimento per le Politiche Antidroga nel settembre del 2008 è già attivo a livello nazionale da oltre un anno;



che, pertanto, per completare la sua fase di attuazione, entrare a pieno in azione a livello nazionale e rafforzare il proprio network di contatti, il Sistema mostra l'esigenza di realizzare nuovi obiettivi per raggiungere i quali il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha previsto un piano di lavoro operativo coordinati dallo stesso in sinergia con due sottoprogetti operativi riguardanti l'area bio-tossicologica e l'area clinico-tossicologica delle unità di emergenza e i centri antiveleni;

che è stato rilevato il comune interesse ad avviare un programma di collaborazione, sulla base del comma 1 dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di realizzare il sottoprogetto operativo "Area bio-tossicologica News 2010" nell'ottica di una maggiore efficacia delle politiche di settore;

che il presente sotto-progetto intende consolidare ed ampliare il network dei centri collaborativi del Sistema agevolando l'arruolamento e la messa in rete, e possibilmente in sinergia, del maggior numero possibile di fonti. Tale obiettivo potrà prevedere anche l'attivazione di percorsi formativi ad hoc circa il funzionamento del Sistema e le modalità di partecipazione ad esso, al fine di ampliare la rete dei centri collaborativi e di fornire loro gli strumenti per interagire con il Sistema;

che il sotto-progetto è finalizzato a garantire la correttezza tecnico-scientifica in ambito bio-tossicologico delle informazioni che il Sistema produce ed inoltra al proprio network o alle organizzazioni internazionali, grazie alla supervisione dell'ente affidatario del sotto-progetto A per gli aspetti di competenza. L'obiettivo, quindi è quello di garantire che le osservazioni e i commenti al suddetto materiale pervengano al Sistema in tempi utili per permettere la tempestività di segnalazione e la rapidità nell'eventuale attivazione di risposte, elementi questi che costituiscono le caratteristiche fondamentali del Sistema Nazionale di Allerta Precoce;

che il sotto-progetto ha come scopo anche quello di sviluppare e partecipare ad implementare la raccolta di dati quantitativi e qualitativi tramite l'acquisizione di format standardizzati messi a punto con il DPA al fine di realizzare un database nazionale di dati quali-quantitativi sulle nuove sostanze o le nuove formulazioni di sostanze tradizionali individuate attraverso le attività del Sistema. Tale database residente presso il Dipartimento Politiche Antidroga, sarà corredato anche di fotografie (reperti da sequestri e/o singole dosi segnalate dai consumatori, ecc.) ed immagini

che l'Istituto Superiore di Sanità è stato individuato quale Ente esecutore per la gestione del sottoprogetto operativo "Area bio-tossicologica News 2010" (in allegato come parte integrante del presente Accordo);

SI CONVIENE E SI STIPULA

QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto dell'Accordo



1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga (Ente committente) incarica l'Istituto Superiore di Sanità (Ente affidatario) di realizzare il progetto citato nelle premesse, che viene allegato al presente Accordo e ne costituisce parte integrante.

Art. 2

Efficacia - Durata – Proroga

1. L'Accordo è immediatamente efficace a decorrere dalla data della firma della stessa.
2. L'Ente affidatario inizierà l'attività di progetto secondo le modalità in esso contenute ed oggetto del presente Accordo, dando formale comunicazione di "avvio attività" che dovrà pervenire al Dipartimento entro e non oltre 30 giorni dalla notifica da parte del Dipartimento all'Ente affidatario dell'avvenuta registrazione dell'approvazione dell'Accordo e del relativo decreto di impegno della spesa da parte degli organi di controllo.
3. Pertanto, la data di inizio del progetto, al fine di calcolare la data precisa di fine progetto, in base alla durata prevista, sarà quella riportata dalla lettera di comunicazione di avvio attività di cui sopra, inviata dall'Ente affidatario al Dipartimento di cui al punto 2.
4. La mancata comunicazione formale di "avvio attività" costituirà motivo di invalidazione ed annullamento del presente Accordo.
5. L'Accordo prevede una durata totale finanziata di 12 mesi, salvo proroghe con una possibile estensione e rifinanziamento sulla base dei risultati raggiunti e previa esistenza di idonei finanziamenti da verificare in sede di bilancio di previsione.
6. La richiesta di proroga per essere considerata valida dovrà essere formulata dall'Ente affidatario entro 60 giorni dal termine del progetto di cui al punto 3.
7. E' facoltà del Dipartimento concedere apposite proroghe, previa formale e motivata richiesta da parte dell'Ente affidatario e approvazione formale trasmessa mediante lettera A/R da parte di questo Dipartimento in caso di accoglimento della richiesta.
8. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità ad esclusivo giudizio del Dipartimento potrà avvenire, comunque, fermo restando la quota totale del finanziamento.
9. Nella richiesta della proroga in caso di mancata risposta non potrà essere fatto valere il tacito assenso.

Art. 3



Modalità di realizzazione e monitoraggio delle attività

1. Le attività di cui al presente Accordo, sotto la responsabilità scientifica della Dr.ssa Teodora Macchia del Dipartimento del Farmaco, verranno realizzate secondo quanto previsto nel progetto allegato – parte integrante del presente Accordo - nel rispetto degli obiettivi, dei metodi e dei tempi predichiarati e verranno affidate al dott. Maurizio Gomma responsabile del progetto per l'Ente affidatario.
2. Il Dipartimento si potrà avvalere di un apposito Gruppo di lavoro per il coordinamento e la valutazione della puntuale realizzazione del progetto e potrà inoltre intraprendere nei confronti dell'Ente affidatario ogni iniziativa ritenuta utile e valida a tal fine, anche avvalendosi di esperti esterni.
3. I componenti del Gruppo di lavoro vengono definiti dal Capo Dipartimento per le politiche antidroga, con uno specifico decreto e tale Gruppo avrà anche la finalità di verificare l'andamento delle attività di progetto e la congruità delle spese sostenute, tale Gruppo riferisce direttamente al Capo Dipartimento o suo delegato.
4. Il funzionamento del Gruppo non prevede particolari oneri a carico delle Amministrazioni ma laddove esistenti, saranno a carico del progetto.
5. Il Dipartimento e l'Ente affidatario intraprendono ogni iniziativa utile per il monitoraggio delle attività realizzate e per la conseguente valutazione delle stesse, secondo il piano di valutazione previsto dal progetto, le indicazioni del Capo Dipartimento o suo delegato e quanto sopra riportato.
6. L'Ente affidatario consentirà e agevolerà le attività di valutazione e controllo costituendo questo, vincolo per il mantenimento della collaborazione.

Art. 4



Oneri finanziari

1. L'onere finanziario per la realizzazione del progetto è a carico del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri CR. 14 "Politiche antidroga"– cap 771 per una somma omnicomprensiva pari ad € 100.000,00.

Art. 5

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Per le attività di cui all'articolo 1 del presente Accordo e relativamente al progetto allegato è stabilito a favore dell'Ente affidatario un finanziamento omnicomprensivo di € 100.000,00 per sostenere le spese di realizzazione così come previste e riportate nel piano finanziario del progetto; tale finanziamento sarà erogato previa disponibilità di cassa con le seguenti modalità:

- a. un importo pari al 60% del finanziamento complessivo di cui al comma 1 verrà erogato dopo la registrazione da parte dell'organo di controllo del decreto di approvazione del presente Accordo e del relativo impegno di spesa e il ricevimento della lettera di "avvio attività" di cui all'art. 2 comma 2;
 - b. l'ulteriore 40% del finanziamento verrà erogato dopo sei mesi dall'inizio delle attività così come previsto dall'articolo 5, comma 1 e a fronte della valutazione positiva da parte del Dipartimento dei risultati raggiunti e della rendicontazione finanziaria del primo semestre di attività che dovrà dimostrare l'effettiva spesa sostenuta e il completo utilizzo del budget assegnato con la prima tranche del finanziamento inviata dall'ente affidatario;
 - c. in caso di non completo utilizzo della prima quota erogata potrà essere detratta una quota equivalente al valore non speso, alla seconda quota di finanziamento.
2. Il finanziamento è concesso all'Ente affidatario al fine di rimborsare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 6 corredati da idonea documentazione probatoria (fatture, note debito, ricevute fiscali, ecc) in copia conforme, al fine di poterne verificare l'effettivo sostenimento nonché la concordanza tra il finanziamento assegnato e le spese sostenute.
3. Gli acquisti e le spese possono essere legittimati per beni e servizi esclusivamente inerenti alle attività di progetto secondo la normativa vigente di settore e comunque secondo quanto previsto nel progetto.
4. L'attività non si connota, quindi, in alcun modo come attività di impresa o cessione di prestazione di forniture all'Ente committente.
5. I pagamenti, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera a. prima tranche, saranno disposti entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente affidatario e contestuale invio di rendicontazione di risultato e finanziaria relativa al rimborso delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione delle attività poste in essere nel periodo di riferimento, mediante accredito della somma sul c/c n. di tesoreria IT65U0100003245350200022349 intestato all'Istituto Superiore di Sanità (così come comunicato dall'Ente affidatario). Tale richiesta dovrà essere intestata ed inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga – Via della Vite, 13 - 00187 Roma.




6. Il Dipartimento non risponde di eventuali ritardi nell'erogazione del finanziamento cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.
7. Laddove dovessero verificarsi economie di gestione relative ai finanziamenti assegnati per la realizzazione del progetto le risorse finanziarie residue potranno essere utilizzate, previa autorizzazione formale del Dipartimento secondo modalità ed obiettivi sempre inerenti al tema del presente Accordo che verranno individuati dal Dipartimento anche su proposta dell'Ente affidatario e potranno essere oggetto di una eventuale estensione temporale del progetto.

Art. 6

Rendicontazione di risultato e rendicontazione finanziaria

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, l'Ente affidatario entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato in progress (stato di avanzamento delle attività progettuali) ed una rendicontazione finanziaria sulle spese effettivamente sostenute, pena la sospensione del presente Accordo.
2. Tutta la documentazione dovrà essere inoltrata in formato elettronico elaborabile e contemporaneamente in formato cartaceo sottoscritto e siglato in ogni sua parte mediante raccomandata a/r.
3. Le rendicontazioni dei risultati dovranno essere fornite utilizzando il formato del progetto presentato ed approvato e, nello specifico, dovranno essere utilizzati e riportati gli stessi obiettivi, indicatori predichiarati nel progetto, evidenziando i risultati raggiunti con quanto previsto ed elencato nel progetto originale. La rendicontazione finanziaria dovrà essere redatta sul formato standard fornito da questo Dipartimento (come da allegato).
4. Durante lo svolgimento delle attività progettuali previste nel presente Accordo potranno essere apportati adattamenti al progetto ed al piano finanziario esclusivamente se preautorizzati dal Dipartimento e fermo restando l'importo complessivo anche a condizione, che gli stessi migliorino l'utilizzo complessivo del budget di progetto. Gli adattamenti possono essere richiesti a firma del legale rappresentante dell'Ente affidatario e firmatario del presente Accordo e sono sottoposti, per il recepimento e la messa in opera da parte dell'Ente affidatario all'assenso – esplicito e formale - del Dipartimento.
5. Entro trenta giorni successivi la scadenza delle attività progettuali, l'Ente affidatario trasmette al Dipartimento una rendicontazione di risultato finale, nelle forme



pattuite, ed una rendicontazione finanziaria in duplice copia delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto, pena la sospensione del presente Accordo e recupero delle somme erogate.

Art. 7

Norme regolatrici dell'Accordo

1. L'esecuzione dell'Accordo è regolata dalle clausole del presente atto, dalle vigenti disposizioni di legge e regolamenti in materia di contabilità pubblica, nonché dalle altre disposizioni regolanti l'attività convenzionale della Pubblica amministrazione.
2. I risultati prodotti dalle attività del presente Accordo saranno di esclusiva proprietà del Dipartimento fermo restando un diritto gratuito, previa autorizzazione formale, di utilizzo da parte dell'Ente affidatario, senza limiti di tempo e di territorio per i suddetti risultati, per scopi di ricerca e di didattica, senza ciò dia diritto all'Ente affidatario di acquisire ulteriori diritti di proprietà, oltre quelli previsti del presente Accordo. E' escluso all'Ente affidatario l'utilizzo dei prodotti e dei risultati del progetto per finalità commerciali (dirette o indirette). Oltre a questo è escluso all'Ente affidatario, salvo autorizzazione formale, l'uso dei dati in contesti istituzionali (nazionali e/o internazionali) dove si svolgono attività a cui è chiamato a partecipare per il Dipartimento l'Ente affidatario in virtù dei propri ruoli e compiti istituzionali. Eventuali pubblicazioni o eventi di tipo congressuali in relazione all'attività di progetto dovranno, pertanto, prevedere previa formale autorizzazione la seguente dicitura "Attività/progetto finanziato dal Dipartimento per le Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri" associata al logo del DPA.
3. Il Dipartimento potrà disporre degli elaborati di cui all'articolo 7 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto e quanto si riterrà utile e necessario.
4. I dati e gli archivi elettronici generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente Accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno messi a disposizione da parte dell'Ente affidatario del Dipartimento per le Politiche Antidroga fin dall'inizio dello svolgimento delle attività e consegnati in copia elettronica, integrale, prevedendo l'accesso totale al data base che sarà accessibile - tramite password: la fornitura dovrà essere completa anche delle eventuali routine di elaborazione utilizzate. I dati potranno essere inseriti e pubblicati in appositi spazi del sito web del Dipartimento per le politiche antidroga



nonché sui portali informativi contro le droghe per utilizzo a scopo di studi e ricerca di organizzazioni ed enti accreditati ed autorizzati a tale scopo dal Dipartimento.

Art. 8

Esiti del Progetto e pubblicazioni

1. L'Ente affidatario dovrà oltre ai rapporti di attività e finanziari consegnare un rapporto tecnico pubblicabile esplicitante in maniera compiuta e dettagliata i risultati del progetto mediante un formato che preveda l'esposizione di tali dati attraverso specifiche tabelle numerate, accompagnate da idonei grafici numerati e descritti con commento tecnico. Il formato editoriale dovrà essere quello utilizzato per la Relazione al parlamento 2008. Il rapporto dovrà essere consegnato in formato cartaceo rilegato a spirale in cinque copie oltre che in formato elettronico (Standard Word 2003 e non PDF) e corredato da file di diapositive (Standard in Power Point 2003) di tutte le tabelle e i grafici in formato modificabile (non immagine).
2. La struttura logica di tale rapporto dovrà essere preconcordata con il Dipartimento, prevedendo inoltre la possibilità di almeno tre revisioni di bozze del report finale prima della formulazione del giudizio di idoneità da parte del Dipartimento. Tale giudizio sarà indispensabile per poter procedere con la liquidazione dei finanziamenti a saldo delle quote previste.
3. Gli elaborati di cui al presente Accordo sono di esclusiva proprietà del Dipartimento per le Politiche Antidroga. L'Ente affidatario potrà utilizzare tali dati previa autorizzazione formale del Dipartimento per le Politiche Antidroga.

Art. 9

Diffusione dei dati e dei risultati

1. I dati e i risultati del progetto, anche in forma parziale, non potranno essere oggetto di comunicazione mediatica con diffusione a mezzo stampa, televisione, radio o via internet in qualsiasi forma da parte dell'Ente affidatario. Tale divieto è previsto anche per la cessione a terzi di tali dati e informazioni, non preventivamente e formalmente autorizzati dal Dipartimento, ivi comprese organizzazioni e rappresentanze politiche o amministrazioni pubbliche. La diffusione dei dati e delle informazioni del progetto è compito esclusivo ed istituzionale del Dipartimento o suo delegato.

Art. 10

Responsabilità

 *er*

1. Il Dipartimento non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività per realizzare il progetto da parte dell'Ente affidatario.
2. La Parti si impegnano a sollevarsi reciprocamente da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano sorgere in connessione ad azioni che comportino responsabilità dirette di una delle Parti stesse verso terzi.
3. La Parti si impegnano ad osservare pieno rispetto della normativa di cui al D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.e.i. in quanto applicabile.

Art. 11

Recesso, risoluzione e penalità

1. Il Dipartimento per le Politiche Antidroga ha facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, corrispondendo all'Ente affidatario le spese documentalmente già sostenute o impegnate e non revocabili ma solo a fronte dell'esistenza di un titolo giudicato idoneo dal Dipartimento in relazione al presente Accordo, con rinuncia da parte dell'Ente affidatario ad altro compenso a qualsiasi titolo o ragione.
2. Il presente Accordo si rescinde: per mancata comunicazione formale di "avvio attività", per inadempienza o non realizzazione degli obiettivi nei modi e nei tempi previsti dal progetto, per mancata o presentazione di non idonea e completa documentazione di rendicontazione secondo quanto riportato del presente Accordo e nel progetto allegato, per non congruo utilizzo dei finanziamenti secondo quanto previsto dall'art. 5 e dall' art. 6. Il Dipartimento invierà formale nota di contestazione motivata all'Ente affidatario a cui dovrà seguire, entro e non oltre 15 giorni, una risposta formale. Dopo tale termine, se non si arriverà ad una conciliazione e non saranno prontamente rimosse le cause dell'inadempienza e colmate le eventuali omissioni, il Dipartimento potrà rescindere il presente Accordo ottenendo la restituzione immediata degli eventuali finanziamenti residui salvo le spese già sostenute e giustificate dalle azioni ed attività, considerate valide dal Dipartimento ai fini progettuali, fino a quel momento eseguite.

Art. 12

Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e/o validità del presente Accordo, il Foro competente è quello di Roma.

Il presente Accordo è formato da n. 12 articoli e n. 11 pagine.




Il presente Accordo e l'allegato progetto, che ne costituisce parte integrante, saranno trasmessi al competente organo di controllo.

Dipartimento per le Politiche Antidroga

22 ottobre 2008

Il Capo del Dipartimento

Dott. Giovanni Serpelloni



Istituto Superiore di Sanità

Il Legale Rappresentante

Prof. Enrico Garaci

